Members of

IL FALLIMENTO:

LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI

i. Relazione ex. 33 L.F.: premessa

ii. Relazione ex. 33 L.F.: contenuto

iii. Relazione semestrale ex. 33, c. 5 L.F..

iv. Art. 130 CCI: relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

DOTT. ANDREA SCERRINO

Relazione ex. 33 L.F.: PREMESSA

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

FUNZIONE E RILEVANZA DELLA RELAZIONE

Ha lo scopo di fornire al GD una visione globale della situazione, nella quale saranno coinvolti tutti gli organi del fallimento;

E' lo strumento di esercizio del potere di vigilanza spettante al giudice delegato;

Da' impulso all'attività del pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

FUNZIONE "PATRIMONIALE" e "PENALE" DELLA RELAZIONE

La relazione deve assicurare al GD una prima informazione sulle problematiche del fallimento e svolge una funzione prodromica all'esposto o alla querela che il curatore , a seconda dei casi, presenterà al Procuratore della Repubblica.

La relazione esplica una funzione "patrimoniale" e una "penale" suscettibili di integrazione, nel primo caso attraverso il programma di liquidazione, nel secondo attraverso successive presentazioni alla Procura di integrazioni documentali.

Relazione ex. 33 LF: CONTENUTO

1. Scheda del Fallimento **XXX S.R.L.**
2. Nascita ed evoluzione della società
3. Disamina dei libri e documenti sociali: atti e fatti rilevanti
4. Esame dei bilanci: osservazioni e commenti
5. Cause del dissesto e responsabilità degli organi sociali
6. Notizie su dipendenti ed istituti di previdenza ed assistenziali
7. Cause e contenzioso in atto
8. Contratti rilevanti in essere
9. Situazione contabile alla data di fallimento: attività e passività
10. Attività del Curatore
11. Informazioni alla Procura della Repubblica
12. Conclusioni

Relazione ex. 33 L.F.: CONTENUTO

1. **Scheda del Fallimento XXX S.R.L.**

   La scheda del fallimento apre la relazione e continente tutti dati della società, l'oggetto sociale, i Soci e i dati riguardanti la procedure :

   - ***Ragione sociale***
   - ***Sede legale***
   - ***Sentenza di fallimento***
   - ***Giudice Delegato***
   - ***Curatore***
   - ***Data di accettazione carica***
   - ***PEC***
   - ***Data di esame dello stato passivo:***
   - ***Legale Rappresentante***
   - ***Procuratore Speciale***
   - ***Capitale sociale***
   - ***Registro Imprese di Reggio Emilia***
   - ***R.E.A. di Reggio Emilia***
   - ***Codice Fiscale***
   - ***Partita IVA***
   - ***Data di costituzione***
   - ***Iscrizione Registro Imprese***
   - ***Oggetto Sociale***

2. **Nascita ed evoluzione della società**

   Utilizzando la documentazione a disposizione del curatore (visura, libri sociali ecc.) si procede a descrivere la storia della Società dettagliando ogni singola variazione, evidenziando ogni singola variazione della Società (fusioni, Aucap, conferimento ecc.),della compagine sociale e dell'organo amministrativo (nomina amministratori, sindaci ecc.).

3. **Disamina dei libri e documenti sociali: atti e fatti rilevanti**

   Si evidenziano i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la storia della società fino alla dichiarazione di fallimento.

Relazione ex. 33 LF: CONTENUTO

4. Esame dei bilanci: osservazioni e commenti

Si procede alla riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 esercizi ed al calcolo dei principali indici di bilancio evidenziando le criticità che hanno condotto la società al fallimento; ancorché si procede alla valutazione dello stato di crisi mediante l'applicazione degli incidi del codice della crisi d'impresa.

5. Cause del dissesto e responsabilità degli organi sociali

Il Curatore procede ad individuare - sia dai colloqui avuti con il legale rappresentate e con il consulente, il fattore critico che ha portato purtroppo al dissesto della Società, e a valutare la potenziale responsabilità degli Organi Sociali nelle scelte gestionali e strategiche d'impresa.

6. Notizie su dipendenti ed istituti di previdenza ed assistenziali

Il Curatore, venuto a conoscenza della nomina, si attiva per sapere quale sia la situazione occupazionale della Società, al fine di accertare se vi siano o meno ancora dipendenti in forza alla Società.

Qualora vi fossero dipendenti ancora in forza, è necessario descrivere l'attività svolta dal Curatore dalla data della sentenza sino alla data di deposito della suddetta relazione (ad esempio: sospensione rapporti di lavoro, incontro con rappresentanze sindacali ove previsto dalla legge).

Relazione ex. 33 LF: CONTENUTO

7. Cause e contenzioso in atto

Descrizione di tutti i contenziosi pendenti in corso alla data di apertura della procedura, descrivendo la tipologia di contenzioso nonché le motivazioni che lo hanno causato (ad esempio: valutazione nella continuazione delle cause passive).

8. Contratti rilevanti in essere

Descrizione dettagliata di eventuali contratti in essere al momento della sentenza, come ad esempio:

- Locazioni passive
- Leasing
- Noleggi
- Utenze

9. Situazione contabile alla data di fallimento: attività e passività

L'analisi dell'attivo e del passivo fallimentare viene effettuata sia in base ai colloqui avuti con le figure apicali della Società, che in base alle risultanze contabili alla data di fallimento.

Vengono analizzate le singole voci di stato patrimoniale, attive e passive, ed analizzate nel dettaglio.

Relazione ex. 33 LF: CONTENUTO

10. Attività del Curatore

Descrizione di tutte le attività svolte dal Curatore dalla data di nomina alla data di predisposizione della relazione in oggetto, ad esempio:

Lo scrivente ha ricevuto la nomina a mezzo PEC dalla Cancelleria Fallimentare in data …. ed ha accettato l'incarico di Curatore in data ……. Una volta accettata la nomina si è proceduto a reperire le informazioni dal fascicolo …… e si è provveduto a contattare il legale rappresentate per ottenere le prime informazioni sulla società.
Successivamente si è provveduto ad attivare e comunicare ai creditori la PEC della procedura.
In data …… il sottoscritto, si è recato presso la sede della Società sita in …… , per un incontro con il sig. …. .
Di tale incontro è stato tenuto apposito verbale, sottoscritto dal sig. ……. e dal legale rappresentate della Società .
Il Curatore ha provveduto ad eseguire le visure presso i Registri Immobiliari e mobiliari al fine di verificare la sussistenza di beni immobili e mobili registrati intestati alla fallita […].

11. Informazioni alla Procura della Repubblica

Nel presente paragrafo verranno evase le principali richieste di informazione in merito all'accertamento o al fondato sospetto di eventuali responsabilità del fallito o di altri ai fini delle valutazioni in punto all'eventuale promozione dell'azione penale.

12. Conclusioni

Esempio: *nelle prossime relazioni lo scrivente provvederà ad informare la S.V. Ill.ma integrando, laddove necessario, la presente relazione*.

Relazione ex. 33 LF, c. 5

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Art. 130 CCI: relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, **entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale**, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Il curatore, **entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo**, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Art. 130 CCI: relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.

9. Il curatore, inoltre, **entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi,** presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

DOTT. ANDREA SCERRINO

Members of

Fondatori:
Dott. Alberto Peroni
Dott. Cristian Poldi Allai
Dott. Alberto Iori
Dott. Andrea Romersa
Partners:
Dott. Andrea Scerrino

Studio Folloni
Dott.ssa Francesca Folloni

Collaboratori:
Dott.ssa Giulia Corradini
Dott.ssa Gabriella La Costa
Dott.ssa Serena Giannuzzi
Dott.ssa Chiara Gardini
Dott.ssa Rossella Palmisano
Dott.ssa Caterina Geminiani
Dott.ssa Antonietta Aurora
Dott.ssa Adelajda Sefa
Dott. Gianpaolo Carpi
Dott. Saverio De Lorenzo
Dott. Marco Castagnetti
Dott.ssa Ilaria Bagnaresi
Dott. Filippo Martino
Dott. Federico Grazioli

Legal:

Avv. Stefano Domenichini
Avv. Alessandra Iotti